

SENT. 3144/15

R.G. 7140/13

Cron. 1285

ref. 5299

def. 1-10-2015

oggetto: "Cause di  
resf. contro gli organi  
amministrativi e di  
controllo, i direttori  
generali e liquidatori  
delle società, delle mutue  
assicuratrici e  
soc cooperative"



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa  
composto dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Marra  
Dott.ssa Gabriella Zanon  
Dott. Luca Boccuni

Presidente relatore  
Giudice  
Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7140\2013 R.G.AA.CC. promossa  
da

Fallimento **A** s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif.  
; anche domiciliatario

ATTORE

contro

**B** ; rappr. e dif. dall'Avv. \\\

CONVENUTO

Oggetto: "Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i

*Orman*

*direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative”.*

Conclusioni:

Attore: “ ... *si riporta alle conclusioni formulate in atto di citazione riducendo la richiesta di condanna all'importo di Euro 400.000,00 in ragione della presumibile limitata capienza dei beni su ci è stato eseguito il sequestro, oltre interessi dalla data della domanda.*”.

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto *inaudita altera parte* depositato in data 19 dicembre 2012, confermato con successiva, il Fallimento **A** s.r.l. in liquidazione veniva autorizzato a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di **B** sino alla concorrenza di Euro 400.000,00 per capitale, interessi e spese in relazione all'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. ed alla conseguente domanda risarcitoria che il Fallimento intendeva proporre nei confronti di **B**, già amministratore e liquidatore della società, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza del 20 luglio 2012, sulla base dell'addebito della prosecuzione dell'attività nonostante il bilancio al 31 dicembre 2008 evidenziasse un patrimonio netto negativo pari ad Euro 906.633,00. Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento attore ha proposto l'azione di responsabilità ex artt. 2476, co. 1, c.c. e 146 l.f. in via ordinaria chiedendo la condanna del **B** al pagamento in proprio favore della somma di Euro 840,749,97, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle condotta addebitatagli.

**B** è rimasto contumace.

La causa viene ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

**A** s.r.l., società costituita in data 16 marzo 1999 con il seguente oggetto sociale: fabbricazione di persiane e di serramenti in legno, veniva posta in liquidazione il 30 aprile 2009 (doc. 5); con sentenza del 20 luglio 2012 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia (doc. 2).

**B** ne era stato amministratore unico (oltre che socio) dal 30 aprile 2009, e poi liquidatore sino al 27 settembre 2011, epoca di poco antecedente le prime istanze di fallimento, data di presentazione delle dimissioni dalla carica di liquidatore.

A seguito di tali dimissioni la carica di liquidatore veniva assunta da **C**, di nazionalità albanese, il quale -nel contempo- ne diveniva unico socio (doc. 6) e successivamente si rendeva irreperibile (doc. 7).

Lo stesso **B** convocato dal curatore fallimentare per chiarimenti in ordine alla gestione dell'impresa, non si presentava senza neppure giustificare la mancata presentazione (doc. 8).

Il curatore non rinveniva la contabilità della società fallita, con l'eccezione dei bilanci sui cui *infra*, neppure presso i professionisti incaricati della tenuta della contabilità della società *in bonis* (doc. 9 e 10) e riscontrava che la società, la quale dal 13 ottobre 2011 aveva trasferito la sede legale, risultava sconosciuta al nuovo indirizzo.

Il curatore poi, sulla base dei bilanci relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, reperiti presso il Registro delle Imprese, rilevava che il **B**, quale amministratore unico e poi liquidatore, non aveva adottato le misure atte a tutelare i soci ed i creditori, presentando richiesta di fallimento in proprio ovvero richiesta di accesso alle procedure concorsuali minori.

Tanto premesso l'azione di responsabilità esercitata si fonda sull'art. 2476, co. 1, c.c..

In particolare, al **B** vengono addebitate, per un verso, la mancata tenuta della contabilità sociale e, per altro verso, l'omessa adozione dei provvedimenti resi necessari dall'azzeramento del capitale sociale e la continuazione dell'attività d'impresa nonostante l'irreversibile crisi della società, risultante dai bilanci (artt. 2482 *bis* e 2483 c.c.).

La mancata tenuta delle scritture sociali, come si è anticipato, emerge dalla relazione del curatore fallimentare il quale ha attestato di non aver trovato le dette scritture.

Ciò ha impedito la ricostruzione del patrimonio sociale alla data del fallimento e di individuare le cause del dissesto, tanto più che né il **B** né il nuovo

*Gianna*

liquidatore C hanno prestato alcuna collaborazione.

Dai bilanci disponibili, e in particolare dal bilancio relativo all'anno 2008, il quale evidenziava un patrimonio netto negativo di Euro 906.633,00, emerge d'altra parte che, già al 31 dicembre 2008, la società versava in situazione di dissesto.

Il B avrebbe, dunque, dovuto presentare domanda di fallimento in proprio ovvero domanda di accesso alle procedure concorsuali minori, ed invece non lo ha fatto in tal modo provocando un ulteriore depauperamento del patrimonio sociale.

Sulla base delle considerazioni che precedono devono, dunque, considerarsi provati gli addebiti rivolti al convenuto dal Fallimento attoreo.

D'altra parte il B ha preferito non costituirsi né nel procedimento cautelare né nel presente giudizio e con ciò si è preclusa la possibilità di allegare e provare fatti ed elementi di valutazione a sé favorevoli.

Quanto al danno provocato dalle condotte accertate, si rileva che, in difetto di contabilità, non sono percorribili metodi di liquidazione fondati sulla prova diretta sicché deve farsi ricorso a criteri presuntivi fondati sulla comparazione fra i dati contabili desumibili dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, relativo all'anno in cui si è verificata la su indicata causa di scioglimento, e al bilancio al 31 dicembre 2010, ultimo bilancio disponibile. Tale comparazione evidenzia un peggioramento del patrimonio netto negativo ed un incremento delle perdite di Euro 715.195,00, somma che, al fin di scontare il cd. peggioramento inerziale che si sarebbe, cioè, prodotto comunque in un'impresa in liquidazione a prescindere dalle violazioni commesse dal B, va ridotta ad Euro 400.000,00.

Conclusivamente B va condannato al pagamento in favore del Fallimento attoreo la somma di Euro 400.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Le spese di lite, indicate in dispositivo anche con riferimento al procedimento ex art. 671 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo in base al d.m. n. 55\2014 (Cass. s.u. 17406\2012), seguono la soccombenza. Vanno poste a carico del

B le spese prenotate e prenotande a debito ex art. 146 d.p.r. n. 115\2002.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così

Sent. 3144/15

provvede:

condanna **B** a versare in favore di Fallimento **A**  
s.r.l. in liquidazione, ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 146 l.f., la somma di Euro  
400.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;


condanna **B** alla rifusione in favore del Fallimento **A**  
s.r.l. in liquidazione delle spese di lite, comprese quelle relative al  
procedimento ex art. 671 c.p.c., liquidate in Euro 11.000,00 per compensi  
professionali, oltre spese generali in percentuale pari al 15% di detti compensi,  
i.v.a. e c.p.a.;

pone a carico del **B** le spese prenotate e prenotande a debito ex art. 146  
d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 dicembre 2014.

**Il Presidente estensore**

(dott.ssa Anna Maria Marra)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

